
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il giudice rileva la nullità della citazione per essere stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ma non fissa il termine entro cui rinnovare la citazione; che fare?

Nel caso in cui il giudice rilevi la nullità della citazione per essere stato "assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge" (art. 164, comma 1) e tuttavia non fissi il termine perentorio entro cui rinnovare la (notificazione della) citazione, limitandosi a fissare una nuova udienza, è corretto sul piano logico-giuridico, conforme al disposto di cui all'art. 163-bis c.p.c., comma 1 e coerente con la disciplina prefigurata dallo stesso art. 164, comma 3 individuare detto termine perentorio nell'ultimo giorno precedente il termine dilatorio dei giorni liberi pertinente alla fattispecie processuale, giorni liberi computati a ritroso dalla data della nuova udienza (dies a quo) all'ultimo giorno libero (dies ad quem), prima del quale deve essere stata eseguita (effettivamente o legalmente ricevuta dal destinatario) la notificazione della citazione in rinnovazione.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 1.7.2015, n. 13509

...omissis...

1. Con il primo (con cui deduce: "Nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme di cui agli artt. 132 e 112 c.p.c.") e con il secondo motivo (con cui deduce: "Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio") - i quali possono essere congiuntamente esaminati, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lett. A), anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno omesso pronuncia e motivazione sull'unico motivo dell'appello principale dallo stesso proposto, con il quale aveva dedotto che: la procura ad litem era stata erroneamente dichiarata nulla, posto che essa era stata conferita dall'attore in bonis al momento della sua prima notificazione (consegna all'ufficiale giudiziario in data 20 maggio 1999); la costituzione della convenuta xxxxxx all'udienza del 26 ottobre 2000 aveva sanato ex tunc i vizi relativi alla vocatio in jus; la L. Fall., art. 78, era inapplicabile alla procura ad litem;

b) sull'erronea premessa che il Fallimento avesse dedotto come motivo d'appello "una pretesa nullità della citazione per assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge", hanno completamente frainteso il predetto motivo d'appello incorrendo in una motivazione contraddittoria tale da impedire l'individuazione della ratio decidendi e, in ogni caso, hanno omesso di considerare che, nella specie, ricorreva l'ipotesi di rimessione al primo giudice di cui all'art. 354 c.p.c., comma 2.

Con il terzo motivo (con cui deduce: "Violazione delle disposizioni di cui all'art. 142, comma 3 e art. 143, comma 3"), il ricorrente critica ancora la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lett. b), nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra il Fallimento della B. e la S. GmbH, e - premesso che: 1) il Tribunale di Pisa non ha mai fissato alcun termine perentorio nel disporre la rinnovazione della citazione, limitandosi soltanto a fissare una nuova udienza nel rispetto del termine per comparire; 2) la Società convenuta non ha mai dato prova documentale della data in cui ha ricevuto la notificazione dell'atto di citazione e dell'atto di citazione in rinnovazione - sostiene, a confutazione dell'affermazione della Corte fiorentina secondo cui la Società O. non ha mai ricevuto la notificazione per l'udienza del 29 giugno 2000, che l'art. 142 c.p.c., comma 3 e art. 143 c.p.c., comma 3, debbono essere interpretati nel senso che la notificazione si perfeziona per il notificante con il tempestivo compimento delle formalità imposte dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. n. 200 del 1967, artt. 30 e 75, ed inoltre che, contrariamente a quanto affermato dai Giudici a quibus, ex actis nessuna negligenza è addebitabile all'originario attore nello svolgimento del procedimento notificatorio.

2. L'esame del terzo motivo è chiaramente pregiudiziale rispetto a quello dei primi due: la sua reiezione o la dichiarazione della sua inammissibilità, infatti, con il passaggio in giudicato della sentenza impugnata - di dichiarazione dell'estinzione del processo di primo grado tra il Fallimento della xx GmbH (quale società incorporante la Oxxxxxx, parte originaria), determinerebbe la

sopravvenuta carenza di interesse concreto ed attuale del Fallimento ad una pronuncia sulla validità e/o sull'efficacia della procura ad litem, conferita dal B. in bonis, a seguito della dichiarazione del suo fallimento, con la conseguenza che - a prescindere dalla questione se il provvedimento di estinzione del processo, in ragione della sua efficacia retroattiva ex tunc, renda automaticamente inefficace, oppure no, detta procura, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., comma 2 (cfr. le sentenze nn. 3396 del 1968 e 2756 del 1972) -, in ogni caso, l'eventuale promozione di un nuovo processo da parte del Fallimento nei confronti della xxxxx, in forza dello stesso art. 310 c.p.c., comma 1, secondo cui "L'estinzione del processo non estingue l'azione", richiederebbe certamente il conferimento di una nuova procura ad litem al curatore fallimentare.

2.1. Tanto premesso, il terzo motivo è inammissibile, perchè con esso non viene censurata la ratio decidendi della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio di primo grado tra il Fallimento della B. e la S. GmbH. La Corte fiorentina è pervenuta a tale dichiarazione di estinzione del processo di primo grado, ai sensi del combinato disposto dell'art. 164 c.p.c., comma 2, terzo periodo e art. 307 c.p.c., comma 3 - in ragione del mancato rispetto del termine perentorio per la rinnovazione della citazione da parte dell'originario attore -, attraverso i seguenti passaggi argomentativi (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2., lettera B): a) il Giudice istruttore, nell'udienza di prima comparizione del 18 novembre 1999 - dopo aver rilevato che non risultava rispettato il xxxxx Repubblica federale tedesca (termine di centoventi giorni liberi, ai sensi dell'art. 163-bis c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 8, comma 1, applicabile alla fattispecie ratione temporis) - ha fissato nuova udienza alla data del 29 giugno 2000, senza peraltro indicare espressamente il termine perentorio entro il quale rinnovare la citazione; b) tale termine perentorio può essere individuato nella data del 29 febbraio 2000, in quanto rispettosa del termine di centoventi giorni liberi, computati a ritroso dalla data della nuova udienza del 29 giugno 2000; c) entro la predetta data del 29 febbraio 2000 doveva risultare perfezionata la notificazione della citazione in rinnovazione nei confronti della Società tedesca, il termine a comparire di centoventi giorni liberi essendo stabilito proprio a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa della convenuta che, invece, "non ha mai ricevuto una notifica della citazione per l'udienza 29.6.2000"; d) entro il termine perentorio del 29 febbraio 2000 non è stata presentata alcuna istanza di proroga di tale termine, l'istanza di proroga essendo stata presentata in data 8 marzo 2000, a termine già scaduto, nè "vi è comunque prova della impossibilità obiettivamente incolpevole di osservare (sia pure con il beneficio della indicata scissione dei momenti perfezionativi della notifica) il termine 29.2.2000 detto. Infatti nell'istanza indicata dell'8.3.2000 si era genericamente esposto che la notifica non era avvenuta per problemi relativi alla "traduzione di un rigo contenuto in moduli prestampati già in precedenza ritenuti corretti". Invero nel proseguimento del processo nulla si è specificato e provato circa le cause delle difficoltà incontrate nella notifica per l'udienza del 29.6.2000"; e) "Infine non potrebbe sostenersi che la costituzione del convenuto quale avvenuta il 26.10.2000 ha comunque impedito l'estinzione del giudizio per omesso rispetto del termine perentorio di cui all'art. 164 c.p.c., comma 2, prima parte. Infatti la detta costituzione era avvenuta proprio per eccepire detta estinzione".

Quanto al decisivo passaggio argomentativo di cui alla lettera b), deve affermarsi che esso è corretto sul piano logico-giuridico ed è coerente con la complessiva disciplina dettata dall'art. 164 c.p.c.:

infatti - nel caso, quale quello di specie, in cui il giudice rilevi la nullità della citazione per essere stato "assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge" (art. 164, comma 1) e tuttavia non fissi il termine perentorio entro cui rinnovare la (notificazione della) citazione, limitandosi a fissare una nuova udienza -, è corretto sul piano logico-giuridico, conforme al disposto di cui all'art. 163-bis c.p.c., comma 1 e coerente con la disciplina prefigurata dallo stesso art. 164, comma 3 (il quale - dopo aver stabilito che "La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 2" - prevede che, "tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini") individuare detto termine perentorio nell'ultimo giorno precedente il termine dilatorio dei giorni liberi pertinente alla fattispecie processuale, giorni liberi computati a ritroso dalla data della nuova udienza (dies a quo) all'ultimo giorno libero (dies ad quem), prima del quale deve essere stata eseguita (effettivamente o legalmente ricevuta dal destinatario) la notificazione della citazione in rinnovazione.

Ebbene, manca del tutto nel motivo in esame la critica a tale passaggio argomentativo, che costituisce il nucleo della ratio decidendi della sentenza impugnata: il ricorrente infatti, a premessa della censura, afferma che "il Tribunale di Pisa non ha mai fissato alcun termine perentorio nel disporre la rinnovazione della citazione, limitandosi ogni volta a fissare una nuova successiva udienza nel rispetto del termine minimo a comparire" (cfr. Ricorso, pag. 20), mostrando così inequivocabilmente di non aver compreso detto nucleo della ratio decidendi, che la Corte fiorentina - invece - pone correttamente a base dell'integrazione della fattispecie di cui al terzo periodo dell'art. 164 c.p.c., comma 2 ("Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'art. 307, comma 3") e della conseguente dichiarazione di estinzione del processo de quo.

3. Come già dianzi rilevato (cfr., supra, n. 2.), alla dichiarata inammissibilità del terzo motivo consegue l'inammissibilità dei primi due motivi, per sopravvenuta carenza di interesse.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 14.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge, oltre alle spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 maggio 2015.